

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 61 del 30 dicembre 1978, è stata abrogata dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 luglio 2025, n. 12 (Testo unico in materia di cultura della legalità e misure di sostegno in favore delle vittime di criminalità. Disposizioni di riordino e abrogazione di norme regionali).

In precedenza la presente legge era stata modificata dalle leggi regionali 12 giugno 1979, n. 32 e 20 marzo 1982, n. 18.

Legge Regionale 29 dicembre 1978, n. 61.

«Istituzione di un fondo di solidarietà a favore delle famiglie di cittadini campani appartenenti alle Forze dell' Ordine, deceduti nell' assolvimento delle proprie funzioni, a seguito di atti di terrorismo»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Regione Campania, al fine di testimoniare in modo tangibile la solidarietà della popolazione per le famiglie di cittadini campani appartenenti alle Forze dell' Ordine, deceduti nell' assolvimento delle proprie funzioni, a seguito di atti di terrorismo, istituisce un fondo di L. 250 milioni.

Sul fondo anzidetto possono essere concessi altresì contributi a favore delle famiglie di cittadini campani deceduti a causa di atti di terrorismo. (1)

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1979, n. 32.

Art. 2

La misura del contributo e le modalità dell' assegnazione alle famiglie dei caduti saranno stabilite con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 2 bis (1)

A favore della famiglia del dipendente della Regione, deceduto nell' assolvimento delle proprie funzioni a seguito di atti di terrorismo, è concesso un contributo di L. 50.000.000, con le modalità di assegnazione di cui all' art. 2.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 1982, n. 18.

Art. 3

All' onere di L. 250 milioni derivante dall' applicazione della presente legge, si fa fronte mediante il bilancio 1979.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del 2° comma dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 29 dicembre 1978

Russo

Testo Abrogato